

Da: Finco Segreteria <segreteria@fincoweb.org>
Inviato: venerdì 9 dicembre 2016 17:21
A: ARTALE ANGELO DIRETTORE GENERALE FINCO
Oggetto: Nota Finco relativa all'incontro del 12 Dicembre 2016 con il Dr. Napoletano
Allegati: Attestation relative au travail dissimulé.docx; estratto Decreto Legislativo.pdf

Egregio Dr. Napoletano,

in vista dell'incontro del 12 dicembre p.v. sintetizzo di seguito, per Sua comodità, alcune preoccupazioni delle PMI della Finco che verrei a rappresentarle:

1) Questione della normativa concernente il pagamento diretto per subappaltatori e fornitori nel Nuovo Codice Appalti.

Il nuovo Codice (*Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante " Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*) - all'art 105, comma 13 prevede che: << *La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:*

- a) *Quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa;*
- b) *In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;*
- c) *Su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente>>*

Orbene, quella che sembra una ottima previsione è di fatto minata nella sua operatività da una serie di aspetti poco chiariti e suscettibili di ingenerare "interessate" interpretazioni.

- In premessa si definiscono chi sono i destinatari del pagamento diretto (subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi, fornitore di beni o lavori), però quando si va ad esemplificare solo subappaltatori e cottimisti vengono considerati come destinatari del pagamento diretto, tutti gli altri (che per definizione non sono subappaltatori come i noleggiatori, i prestatori di servizi, ecc.) no.
- Si inserisce una limitazione legata alla inadempienza dell'appaltatore – lettera b) - (come se il diritto ad essere pagati derivasse solo da una mancanza altrui).
- Si inserisce il riferimento alla natura del contratto (senza ulteriori precisazioni) - lettera c) – elemento quanto mai indeterminato e vago.

Una tutela "debole" che, associata alla mancanza di volontà da parte delle stazioni appaltanti ed all'opposizione delle imprese più grandi che hanno tutto l'interesse a "tenere in pugno" i piccoli, da il quadro di una situazione che deve essere monitorata ai fini di una corretta vicenda economica in un settore che rappresenta oltre il 10% del PIL del nostro Paese.

Sarebbe auspicabile che siffatta materia avesse una piena attenzione, oltre che da parte del MIT, anche da parte del MISE.

2) Questione della tutela in giudizio a favore delle rappresentanze della PMI in particolare l'attuazione dello Small Business Act (Legge 11 novembre 2011, n.180).

La Legge in epigrafe recante "Misure per la Tutela della libertà d'Impresa. Statuto delle Imprese" ha, da un lato, sancito il principio della libertà di adesione ad uno o più soggetti associativi senza vincoli né divieti di sorta (art.3), ma, dall'altro, ha imposto per la legittimazione a proporre azioni in giudizio e ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi, anche nei casi di abuso di dipendenza economica di cui all'articolo 9 della Legge 18 giugno 1998, n. 192, caratteristiche difficilmente conseguibili per le associazioni di PMI.

Recita, infatti, l'art. 4 che per tale legittimazione occorre che le Associazioni siano rappresentate in almeno 5 Camere di Commercio (da notare che nel testo passato dalla camera al Senato non vi era la specifica di ben cinque CCIAA) ovvero siano iscritte al CNEL per agire in via ordinaria; mentre per impugnare atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi devono dimostrare di essere maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale.

Se veramente si vuole dare garanzie ed armi di difesa alle PMI questi vincoli, oltre che obsoleti, rendono di fatto irrealizzabile l'azione di giudizio all'associazionismo delle PMI.
Si dovrebbe, pertanto, per rendere utile tale disposizione, correggerla come di seguito:

A) Art. 4 legittimazione ad agire delle Associazioni

- 1. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nei rispettivi ambiti merceologici, presenti attraverso le loro articolazioni in almeno cinque regioni italiane e con almeno quindici iscritti, ovvero le federazioni cui aderiscono almeno 5 associazioni di categoria in possesso dei predetti requisiti sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti.*
- 2. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale sono legittimate ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi.*

*B) L'art. 17 della Legge prevede la istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, del Garante per le PMI che svolge varie funzioni di garanzia.
Auspichiamo che alle quattro aree di interesse prevalente indicate nell'ultima Relazione annuale del Garante (Aggregazione d'Impresa, Innovazione e Tecnologia, Internazionalizzazione e Finanza per le PMI) se ne aggiunga una quinta relativa alla Qualificazione d'Impresa.*

3) Questione della Sorveglianza del Mercato.

Al di là dell'opportunità di coinvolgere la Federazione - come già segnalato il 18 ottobre u.s. nel corso di un colloquio con il Dr. Calabrò - nella individuazione dei settori oggetto di sorveglianza di cui al punto 2) del provvedimento di destinazione dei proventi delle contravvenzioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sarebbe necessario prevedere, come accade ad esempio in Francia, l'individuazione, da parte delle imprese estere che lavorano in Italia, di un referente italiano, stabilmente ubicato nel nostro Paese, che sia responsabile eventualmente, un domani, della non corretta esecuzione dei lavori o delle non conformità del prodotto.
Alcuni settori associati a Finco, data la carenza di sorveglianza, sono impegnati ad ottenere per il mercato nazionale, un sistema di controllo e di verifica che di fatto attualmente non esiste.
Le imprese di tali settori e, con loro, tutti i produttori italiani sono tenuti a rispettare condizioni di lavoro molto impegnative ed onerose mentre i produttori che arrivano ad esempio dai paesi dell'Est praticano prezzi fuori dal mercato e immettono in esso prodotti di scarsa qualità e, dopo aver praticato una concorrenza sleale, danno raramente garanzie reali al consumatore.
Sarebbe altresì necessario che il MISE, oltre a destinare risorse alla sorveglianza, partecipi attivamente, in quanto Ministero di riferimento, anche alle campagne di controllo congiunte promosse a livello di Unione Europea.
Nel 2017, per esempio, uno dei prodotti da costruzione che sarà oggetto di controllo sistematico sarà la barriera di sicurezza stradale.
Tali controlli, oltre ad essere ovviamente nell'interesse dei consumatori, contribuiscono ad inibire la concorrenza sleale tra imprese.

4) Con riferimento all'art.18 riguardante la Legge Annuale per le Micro, le Piccole e le Medie Imprese, valuteremmo con favore un' incrementata attenzione degli Uffici sul tema e desidereremmo essere coinvolti nella individuazione delle tematiche ad esso afferenti con particolare riguardo all'impatto della regolamentazione nel settore delle costruzioni.

5) Questione Accredia.

Finco ritiene essenziale l'acquisizione, a livello di sistema paese, della valutazione di conformità come fattore di crescita economica.
I principi propri della valutazione di conformità possono infatti aiutare a costituire un argine a situazioni di malaffare che minano fortemente la competitività del nostro sistema paese anche nel tessuto delle PMI.
Per questo la Federazione ha sempre ritenuto fondamentale il ruolo delle certificazioni di qualità e dell'accreditamento.

Nell'ultima Assemblea Straordinaria di Accredia del 15 novembre u.s. sono state approvate alcune modifiche statutarie e regolamentari che implicano dei cambiamenti non banali che attengono a molteplici aspetti, ma che sintetizziamo in tre grandi aree.

- Area dell'accessibilità dei soci: ingiustificato inasprimento delle caratteristiche richieste ai soggetti che formulano domanda di ingresso che non toglie, anzi aumenta, la possibile arbitrarietà delle decisioni, ad esempio con riferimento al tema della non sovrapposizione dei soci, prevista solo per i "newcomers". La filosofia generale è

non inclusiva, aspetto che riteniamo non condivisibile per un Ente Unico di Accreditamento, che svolge una funzione pubblica.

- Area della qualità dei soci, della loro definizione e della loro differenziazione (es. promotori – aventi posto di diritto nel C.D.- solo quelli previsti in un organo come il Cnel...).
- Area della "governance" dei soci (criteri di votazione negli organi, tempistica di presentazione delle candidature, possibilità di trasferimento - pur in parte ridimensionata - delle decisioni in senso verticistico cioè dal Consiglio al Comitato Esecutivo e da quest'ultimo al Presidente - vedi ad es art.19, quarto comma dello statuto o art 14 , comma "funzionamento" del Regolamento, etc...).

Non si evinceva la necessità, né tantomeno l'urgenza, di procedere ad una modifica dello Statuto Accredia. Tuttavia, visto che la maggioranza del Consiglio (costituita dai soci promotori) ha deciso di procedere in tal senso, sarebbe stato doveroso approfittare dell'occasione per apportare modifiche adeguate. Dobbiamo invece, purtroppo, rilevare che le modifiche proposte – con l'eccezione dell'opportuna introduzione del Collegio dei Probiviri – non toccano alcuni aspetti importanti, o li toccano in modo improprio.

Sorvolando per esigenza di sintesi su diversi aspetti, non si ritengono condivisibili - ed in taluni casi gravemente errate - le seguenti modifiche (integrazioni o omissioni).

- Statuto

Art. 8 comma 1: la previsione di un interesse "diretto" che deve essere dimostrato dal soggetto richiedente al momento della presentazione delle domande di ammissione è una inutile limitazione che potrebbe essere fonte di discriminazione. Cosa vuol dire "diretto"? Si dovrebbe parlare solo di "interesse".

Art. 8 comma 3: giudicare delle eventuali sovrapposizioni e duplicazioni della rappresentanza solo con riferimento ai nuovi soci comprime il diritto di libertà associativa e configura una grave asimmetria nella esplicazione della suddetta libertà che veramente mal si applica ad un Ente Unico di Accreditamento Nazionale.

Art. 8 comma 4: non ha senso giuridico – né certamente di equità – prevedere un “semestre bianco” prima dell'Assemblea elettiva che inibisca l'ingresso di nuovi soci per non alterare la “governance” dell'Ente.

Art. 22 comma 4: è fuori luogo la partecipazione del Direttore Generale come segretario anche in seno al Collegio dei Probiviri, che dovrebbe viceversa essere dotato di una assistenza differenziata rispetto al vertice operativo. Peraltro, secondo lo Statuto Accredia e contrariamente alla maggior parte degli statuti dei Soci dell'Ente, il Direttore Generale è un "organo" dell'Ente ed in quanto tale può essere parte delle controversie e quindi essere chiamato a rispondere non solo per atti e decisioni assunti fuori dalla propria competenza (come in questo momento previsto dallo Statuto approvato) ma anche per atti svolti in esercizio di funzione.

- Regolamento dello Statuto

Articolo 4: Riteniamo radicalmente errato - con eccezione del punto A riguardante gli aspetti di trasparenza e di etica personale - l'inserimento di questo nuovo articolo circa il quale condividiamo l'approfondimento reso dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (disponibile se di interesse).

Tale articolo risulta oltretutto andare decisamente oltre quanto previsto dallo Statuto allo stesso titolo e configura ancora una grave asimmetria tra i soci già presenti e quelli futuri (*“l'aspirante socio deve presentare ... idonea documentazione che comprovi, anche facendo riferimento a esplicite previsioni del proprio Statuto o dei Programmi annuali di attività, o di singoli progetti approvati dai propri organi, l'interesse a diventare socio di Accredia, sostenendone e promuovendone la missione ed il valore delle valutazioni di conformità accreditate”* - Ci chiediamo: quanti dei soci attuali hanno nei loro Statuti o progetti una simile previsione?)

(*“la presenza di un numero di iscritti congruo con riferimento all'ambito in cui l'aspirante socio opera”* - chi decide la congruità?)

(*“un rilevante peso economico”*- chi decide il peso economico?)

(*“la credibilità pubblica risulti dubbia o compromessa...”* – chi decide ciò se non il Consiglio Direttivo come già ora?)

Non solo; nonostante la bizantina iperfetazione di questo articolo, esso, per essere realmente operativo, necessiterebbe –come è stato giustamente rilevato da alcuni – di una ulteriore normativa di applicazione.

Art. 7 comma 4: non si condivide – e si ritiene giuridicamente assai debole – la compressione della libertà del socio di presentare candidature al Consiglio Direttivo direttamente in Assemblea (analoga previsione è stata inserita all'art. 14 in merito alla Presidenza CIG).

Art. 10 comma 2: non si condivide la possibilità di esprimere ben 4 preferenze per l'elezione dei 5 membri del Consiglio che andranno a formare il Comitato Esecutivo.

Tale modalità, peraltro difforme in senso incrementativo, rispetto a tutte le altre modalità di elezione attinenti i vari organi Accredia, integra la possibilità (diciamo la certezza) che le differenti tipologie dei soci non vengano

rappresentate o abbiano quantomeno minori possibilità in proposito stante il fatto che solo il 20% dei membri del Consiglio Direttivo è elettivo e rappresenta i soci ordinari. L'altro 80% è fisso (usiamo pure la parola "blindato", stante tra l'altro la modifica statutaria già intervenuta in passato proprio con riferimento a questo aspetto). Già oggi appare singolare, in effetti e come conseguenza, che su 8 (otto) componenti del Comitato Esecutivo neanche uno sia, non casualmente, espressione dei soci ordinari (con l'eccezione di Conforma per i CAB), né di quelli di diritto (Ministeri) ma invece siano tutti espressione dei soci appartenenti alla categoria dei "Promotori".

Rileviamo in definitiva la necessità di una maggiore presenza, apicale, del Ministero vigilante all'interno della governance di Accredia.

Con i migliori saluti

Angelo Artale



Direttore Generale Finco

All.c.s.

- *Indice Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50*

Via Brenta 13 – 00198 Roma
Tel. 06/8555203 – Fax 06/8559860
segreteria@fincoweb.org – www.fincoweb.org